



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
nell'adunanza del 16 maggio 2025
composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente (Relatore)
Elena BRANDOLINI	Consigliere (Relatore)
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a

partecipazione pubblica (di seguito Tusp) e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione consiliare del Comune di Sarcedo (VI) n. 17 del 23 aprile 2024, acquisita via applicativo Fitnet - ConTe al prot. Corte dei conti n. 3076 del 14 maggio 2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 13/2025 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITI il Presidente Francesco Uccello e il Consigliere Elena Brandolini, relatori;

FATTO

Con nota pervenuta alla Sezione il 14 maggio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 3076 in pari data, il Comune di Sarcedo (VI) ha trasmesso la deliberazione n. 17 del 23 aprile 2024 con la quale il Consiglio comunale ha disposto di approvare lo schema di atto costitutivo e lo schema di statuto della Fondazione di partecipazione Comunità Energetica Rinnovabile Alto Vicentino (CER ALTO VICENTINO), ivi allegati, e di autorizzare *“il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Sarcedo (VI) a sottoscrivere gli atti sopra approvati, apportando, se ritenuto necessario, le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie”*.

Sono stati trasmessi, in allegato all'atto deliberativo (dotato dei pareri di regolarità tecnica e contabile), l'atto costitutivo (perfezionato il 18 novembre 2024) e lo statuto della Fondazione di partecipazione Comunità Energetica Rinnovabile Alto Vicentino, nonché il parere del Revisore unico dell'Ente.

Non sono, viceversa, stati prodotti elementi o documenti relativi alla valutazione, operata dall'Ente, al fine di addivenire alla scelta in questione, vuoi dal punto di vista della convenienza economica, vuoi in relazione alla sostenibilità finanziaria.

DIRITTO

La Sezione osserva, preliminarmente, che l'atto è stato adottato in data 23 aprile 2024, ma inoltrato a questa Sezione solo in data 14 maggio 2025, a distanza di più di un anno.

Osserva, altresì, che l'atto all'esame, sebbene sia stato trasmesso dall'Amministrazione tramite applicativo Corte dei conti Fitnet - ConTe, alla voce "deliberazione evento societario", non contiene l'espressa richiesta di parere ai sensi del novellato art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito Tusp), così come la parte del "deliberato" risulta carente degli altri elementi richiesti dall'articolato di legge (in particolare al comma 3) quali: il disposto relativo alla trasmissione della deliberazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla competente Sezione Regionale di controllo.

Tuttavia, la coeva trasmissione di altro atto, ad opera del Comune Breganze (delibera n. 16 del 15 aprile 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 3075 del 14 maggio 2025), di tenore analogo a quello all'esame nonché ad altri atti trasmessi in precedenza a questa Sezione (di adesione alla "*Fondazione di partecipazione Comunità Energetica Rinnovabile Alto Vicentino costituita con atto Notaio (...) in data 18/11/2024 (...), registrati all'Agenzia delle Entrate di Vicenza il 20/11/2024 al n.36361-Serie 1T*", con delega al Sindaco per adottare ogni determinazione conseguenziale) già esitati nelle pronunce n. 240/2024/PASP e n. 246/2024/PASP, ha indotto la Sezione a ritenere che l'Amministrazione abbia inteso sottoporre l'atto deliberativo in questione alla previa valutazione di questa Corte in conformità al novellato art. 5 Tusp.

Ciò rappresentato, la Sezione osserva che l'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), nel modificare l'art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 175/2016, ha attribuito alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

La stessa disposizione (art. 5 Tusp) ha enucleato (commi 1 e 2) le motivazioni che

assistono o devono essere contenute nell'atto sottoposto a controllo, specificando che l'atto deliberativo deve essere *“analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*.

Quanto al perimetro di applicazione della novella disposizione, soccorre, dapprima, l'art. 1, comma 1, Tusp, in base al quale *“Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”* e, quindi, l'art. 2, comma 1, lettera l), Tusp, il quale stabilisce che per *“società”* debbano intendersi *“gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili (...)”*.

In aderenza al disposto normativo, le Sezioni riunite di questa Corte hanno ulteriormente precisato che la *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022) debba esercitarsi laddove vi sia la *“costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta”*, in cui l'Ente assume la qualifica di socio (cfr., in termini, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/2022/QMIG).

Il caso all'esame difetta di tali essenziali condizioni.

Infatti, oltre alla carenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, anche in termini documentali, in esso viene in rilievo il provvedimento di costituzione di una *“fondazione di partecipazione”*, ovvero di un soggetto giuridico estraneo al novero delle società, non ricompreso tra gli *“organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile”*, come prescritto dall'art. 2, comma 1, lettera l) del Tusp.

Pertanto, in conformità al dato normativo e all'orientamento già espresso dalla Sezione (deliberazioni n. 240/2024/PASP e n. 246/2024/PASP, cit.), in relazione al quale non si ritiene di doversi discostare, l'atto deliberativo in esame non è ascrivibile al perimetro applicativo dell'art. 5, commi 3 e 4, Tusp.

Per mera completezza, si osserva inoltre che, come sopra già rappresentato, la Fondazione in parola è stata costituita in data 18 novembre 2024 e, quindi, l'operazione risulta essere stata già perfezionata.

In conclusione, non sussistono le condizioni che la legge richiede per la sottoposizione al controllo ex art. 5, comma 3, Tusp della comunicazione inoltrata dal Comune di Sarcedo.

Resta fermo che l'esame degli atti pervenuti potrà essere oggetto di valutazione nell'esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite dalla legge a questa Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, dichiara il non luogo a provvedere, ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, sull'atto approvativo dello schema di atto costitutivo e dello schema di statuto della Fondazione di partecipazione Comunità Energetica Rinnovabile Alto Vicentino (CER ALTO VICENTINO), di cui alla deliberazione rep. n. 17 del 23 aprile 2024 del Consiglio comunale di Sarcedo (VI), inoltrato a questa Sezione il 14 maggio 2025 (acquisito al prot. Corte dei conti n. 3076 in pari data), sul quale si riserva, comunque, ogni valutazione nel prosieguo nell'esercizio delle altre funzioni di controllo alla stessa attribuite dalla legge.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Sarcedo ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

ORDINA

al Comune di Sarcedo di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 16 maggio 2025.

Il Relatore

Elena BRANDOLINI

f.to digitalmente

Il Presidente relatore

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente